

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08385 Fluvi: Attuazione delle norme di contrasto all'evasione fiscale contenute nel decreto-legge n. 201 del 2011	74
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	83
5-08386 Della Vedova e Di Biagio: Iniziative per tutelare i risparmiatori danneggiati dal fallimento della società Deiuemar compagnia di navigazione Spa	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	85
5-08387 Bernardo e Bergamini: Applicazione dell'imposta di registro al tre per cento per gli immobili di prima abitazione acquistati da lavoratori a tempo determinato	76
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	90
5-08388 Barbato: Riduzione del carico tributario in favore dei redditi da lavoro e di impresa e rafforzamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale ed alla criminalità finanziaria ed economica	76

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	78
Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	78

RISOLUZIONI:

7-00924 Fluvi: Uniformazione del termine della scadenza delle concessioni demaniali marittime (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>) ..	78
<i>ALLEGATO 4 (Nuovo testo approvato della risoluzione)</i>	91
7-01006 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.	
7-01025 Messina: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	79
<i>ALLEGATO 5 (Testo riformulato della risoluzione)</i>	93

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 7 novembre 2012. — *Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.* — *Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

La seduta comincia alle 13.35.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08385 Fluvi: Attuazione delle norme di contrasto all'evasione fiscale contenute nel decreto-legge n. 201 del 2011.

Alberto FLUVI (PD), rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alberto FLUVI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, dalla quale si evince tuttavia che sono ancora in fase di elaborazione, o di emanazione, i provvedimenti di attuazione relativi alla cosiddetta fatturazione elettronica, all'emersione di base imponibile attraverso il monitoraggio delle movimentazioni dei rapporti di natura finanziaria, alla semplificazione delle richieste agli intermediari finanziari dei dati di natura finanziaria da parte di altre pubbliche amministrazioni, nonché alla riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro per il contrasto all'uso del contante.

Rileva, quindi, come, sebbene il decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto « Salva Italia » sia stato approvato dal Parlamento circa un anno fa, le predette disposizioni, nonché altre norme di contrasto all'evasione, richiedano tuttora un intervento attuativo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, dell'Agenzia delle entrate.

Nell'osservare, in proposito, come si profili il rischio di una perdita di efficacia nell'azione di contrasto dei fenomeni evasivi ed elusivi, evidenzia come lo scopo dell'atto di sindacato ispettivo sia, in tale contesto, quello di stimolare il Governo e le strutture competenti dell'Amministrazione finanziaria a lavorare per dare piena attuazione a quanto stabilito dal decreto-legge n. 201 del 2011, affinché il contrasto all'evasione smetta di essere collegato ai cosiddetti *blitz*, cui

la stampa dà sempre grande risalto, e diventi oggetto dell'attività quotidiana dell'Agenzia delle entrate.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI ritiene doveroso precisare, ad integrazione della risposta, che la procedura volta all'attuazione della disposizione concernente l'archiviazione dei dati relativi alle movimentazioni dei rapporti di natura finanziaria, che potranno essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate anche per elaborare liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione, è in fase di completamento.

Evidenzia, altresì, come l'elaborazione della bozza di provvedimento mediante il quale sono fissate le modalità di comunicazione delle predette movimentazioni abbia determinato un notevole lavoro, richiedendo, preliminarmente, il coinvolgimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nonché la creazione di una nuova infrastruttura informatica, la quale diventerà operativa entro la fine del corrente anno.

Inoltre, può ritenersi ormai quasi completata, dopo un lungo e complesso lavoro di coordinamento, anche tecnico, che ha visto coinvolti tutti gli operatori di mercato, le imprese, la Confindustria e l'Associazione bancaria italiana, la procedura per l'attuazione della cosiddetta fatturazione elettronica, la quale, pur riguardando, per ora, soltanto la pubblica amministrazione, è molto importante in vista del recepimento della direttiva 2010/45/UE. Infatti, i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria stanno apportando allo schema di regolamento, che definisce le regole tecniche in materia, le modifiche necessarie per tenere conto dei rilievi, peraltro di carattere formale, espressi dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, sullo schema di regolamento.

Assicura, quindi, che il Governo si farà interprete, presso l'Agenzia delle entrate, dell'azione di stimolo svolta dall'interrogante, affinché sia esperita ogni azione idonea a consentire la più rapida attua-

zione delle misure di contrasto dell'evasione menzionate nell'atto di sindacato ispettivo.

Alberto FLUVI (PD), pur ribadendo come l'unico provvedimento già emanato sia quello del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 luglio 2012, mediante il quale è stata data attuazione al regime premiale per gli operatori economici che risultano congrui e coerenti alle risultanze degli studi di settore, non dubita della volontà del Governo di procedere con rinnovata lena nel contrasto dei fenomeni evasivi ed elusivi, sebbene sia lecito nutrire qualche dubbio, allo stato, in merito alla tempestività dell'azione svolta dalle strutture competenti dell'Amministrazione finanziaria, in particolare dell'Agenzia delle entrate, per dare attuazione alle richiamate disposizioni del decreto-legge n. 201 del 2011.

5-08386 Della Vedova e Di Biagio: Iniziative per tutelare i risparmiatori danneggiati dal fallimento della società Deulemar compagnia di navigazione Spa.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) rileva come l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, intenda portare all'attenzione del Governo la vicenda – che rappresenta uno dei tanti drammi italiani – della società Deulemar, la quale ripropone la ricorrente storia di una società che opera nell'illecito, di una dirigenza truffaldina e di bilanci falsi.

In particolare, ha fatto le spese di tali operazioni illecite uno stuolo di piccoli risparmiatori, i quali hanno sottoscritto i certificati obbligazionari che la società ha emesso al di fuori delle procedure previste dalla normativa vigente e senza rispettare i limiti di cui all'autorizzazione della CONSOB, confidando, evidentemente, nell'esistenza di tale autorizzazione, nonché nella certificazione dei bilanci della Deulemar da parte di un'autorevole società di revisione contabile, e non avendo, quindi, alcun elemento per immaginare il gioco di scatole cinesi che si nascondeva dietro i loro investimenti.

Peraltro, sia il Governo, sia gli enti preposti alla vigilanza, erano già a conoscenza dei comportamenti anomali della società di navigazione. Infatti, nel dare riscontro ad un atto di sindacato ispettivo sulla medesima materia, il Governo aveva evidenziato come la società fosse stata sottoposta, dal 2000, ad indagini giudiziarie per abusivo esercizio dell'attività finanziaria, a seguito dell'emissione di prestiti obbligazionari e, inoltre, come la Banca d'Italia avesse inviato, nel 2002, una segnalazione all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, denunciando l'anomalo volume dei prestiti obbligazionari iscritti a bilancio negli esercizi 1999 e 2000.

Ciò nonostante, non sembra che sia stato fatto molto per impedire che il dissesto della società, paragonabile a quello della Parmalat di un decennio fa, danneggiasse i risparmiatori che avevano acquistato i certificati obbligazionari.

Chiede, pertanto, di conoscere quali misure intenda porre in essere il Governo, al fine di dare una risposta ai circa 13.000 risparmiatori che hanno sottoscritto i predetti certificati obbligazionari.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ringrazia il Sottosegretario, rilevando, tuttavia, come le iniziative cui egli ha fatto riferimento nella risposta non appaiono sufficienti, a maggior ragione in una fase nella quale il Paese appare fermo e l'economia è in recessione, per dare un concreto ristoro alle circa 13.000 famiglie che hanno sottoscritto i certificati obbligazionari illecitamente emessi dalla società Deulemar.

Ritiene, quindi, che le istituzioni non possono assistere inermi all'ennesimo dissesto finanziario, il quale getta discredito sul Paese, e che non possa essere legittimata un'altra girandola di « scaricabarili » e di responsabilità eluse.

Osserva, in proposito, come non si possa negare la responsabilità degli organi

competenti, tenendo conto del dato oggettivo dell'avvenuta emissione di certificati obbligazionari per un ammontare pari a circa 700 milioni di euro, sebbene la società potesse emettere, ai sensi delle disposizioni vigenti, obbligazioni per meno di 50 milioni di euro.

Considera urgente, pertanto, passare dalla fase analitica a quella operativa, al fine di trovare una soluzione per garantire un concreto ristoro ai risparmiatori coinvolti nella vicenda.

A tale riguardo, ricorda che il gruppo di Futuro e Libertà per l'Italia ha presentato una proposta emendativa al disegno di legge di stabilità, attualmente all'esame della Commissione Bilancio della Camera, volta a istituire un fondo di garanzia per le vittime di frodi finanziarie in caso di procedure concorsuali, in modo da erogare adeguati indennizzi alle vittime di tali frodi nell'ipotesi di fallimento della società emittente.

Pur rendendosi conto della situazione di difficoltà nella quale si trova la finanza pubblica, gli interroganti ritengono doveroso che il Governo studi, insieme ai presentatori della predetta proposta emendativa, le possibili forme di copertura degli oneri connessi all'istituzione del suddetto fondo.

Preannuncia, inoltre, la presentazione di un atto di indirizzo in Commissione, per impegnare il Governo ad assumere ogni iniziativa atta a recuperare, con rogatorie e provvedimenti *ad hoc*, eventuali fondi depositati all'estero dalla dirigenza della società fallita.

Auspica, infine, che siano convocati in audizione, eventualmente nell'ambito della discussione dell'atto di indirizzo di cui ha preannunciato la presentazione, i rappresentanti dei comitati degli obbligazionisti coinvolti nella vicenda oggetto dell'interrogazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, suggerisce al deputato Di Biagio di affrontare tale tematica presentando anche un'interrogazione volta ad appurare quali siano le risorse finanziarie disponibili nel cosiddetto « Fondo conti dormienti », richia-

mato dal rappresentante del Governo nella sua risposta.

5-08387 Bernardo e Bergamini: Applicazione dell'imposta di registro al tre per cento per gli immobili di prima abitazione acquistati da lavoratori a tempo determinato.

Maurizio BERNARDO (Pdl) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maurizio BERNARDO (Pdl) ringrazia il Sottosegretario per il chiarimento fornito in merito alla questione affrontata dall'interrogazione.

5-08388 Barbato: Riduzione del carico tributario in favore dei redditi da lavoro e di impresa e rafforzamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale ed alla criminalità finanziaria ed economica.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI sottolinea come l'interrogazione affronti il tema generale dell'impostazione della politica tributaria del Governo, in particolare per quanto riguarda alcune misure contenute nel disegno di legge di stabilità, tra le quali la norma che elimina la clausola di salvaguardia relativa all'imposizione IRPEF sui trattamenti di fine rapporto e su altre analoghe indennità. In tale contesto l'interrogazione indica la necessità di alleggerire il carico tributario sui redditi da lavoro dipendente e di impresa, per spostarlo sulle rendite parassitarie e speculative, richiedendo inoltre di colpire gli sprechi ed il malaffare che si annidano in alcuni settori della spesa pubblica, e di rafforzare invece l'azione di contrasto all'evasione ed alla criminalità finanziaria ed economica.

A tale riguardo evidenzia come gli auspici contenuti nell'atto di sindacato ispettivo appaiono chiaramente di buon senso e debbano, pertanto, essere condivisi.

Per quanto riguarda, in particolare, le tematiche affrontate dal disegno di legge di stabilità, ribadisce quanto già dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze, i quali hanno espresso la disponibilità ad accogliere le proposte di modifica che emergeranno in sede parlamentare, ferma restando comunque, l'invarianza dei saldi complessivi della manovra.

Francesco BARBATO (IdV) esprime apprezzamento per il fatto che il Governo condivida gli obiettivi di politica tributaria indicati dall'interrogazione, rilevando, tuttavia, come tali dichiarazioni stridano con la realtà delle azioni poste in essere finora dall'Esecutivo, il quale, perseguendo esclusivamente misure restrittive e di inasprimento della pressione tributaria, ha determinato un ulteriore aggravamento della già drammatica congiuntura economica, testimoniata dal numero sempre crescente di licenziamenti che, negli ultimi giorni, riguarderanno anche 824 dipendenti della società Compass, 15 dei quali impiegati presso la Camera dei deputati nello svolgimento delle attività di ristorazione.

In tale contesto, appare ulteriormente paradossale il fatto che l'Esecutivo, mentre, da un lato, appare del tutto incapace a tagliare gli innumerevoli sprechi che si annidano nel bilancio dello Stato e degli enti locali, dall'altro, riduce gli stanziamenti indispensabili ad assicurare lo svolgimento di attività essenziali. A tale riguardo richiama le forti proteste levatesi dalle sedi territoriali dell'INPS per la riduzione dei fondi destinati al contrasto dell'evasione contributiva, nonché, la scelta, scellerata, compiuta dal disegno di legge di bilancio, di ridurre di oltre 200 milioni gli stanziamenti per la Guardia di Finanza, tra i quali oltre 100 destinati alla prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali. Ritiene, infatti, che tali decisioni rappresentino un segnale molto negativo, colpendo

proprio quei settori della Pubblica amministrazione che compiono con onestà e dedizione il proprio dovere.

Più in generale, ritiene urgente rivedere completamente l'orientamento generale della politica tributaria finora seguita dal Governo, spostando il carico del prelievo dai redditi da lavoro e dalle imprese oneste verso le rendite parassitarie e speculative, nonché riducendo il peso esorbitante della spesa pubblica, ormai giunta a superare il 52 per cento del PIL. A tal fine, la prima misura da assumere deve essere, a suo giudizio, la riduzione dei costi della politica, ad esempio incidendo sulle spese eccessive della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Presidenza della Repubblica, la quale grava per 235 milioni di euro sul bilancio annuo dello Stato, in misura pari a 12 volte la spesa della Presidenza della Repubblica tedesca, eliminando gli sprechi nei ministeri, nonché chiudendo i rubinetti dei finanziamenti in favore dei gruppi politici.

Non considera, pertanto, sufficiente limitarsi, come ha fatto il Sottosegretario, a condividere in linea di principio le proposte dell'Italia dei Valori, ma ritiene che occorra orientare in modo del tutto diverso l'azione di Governo, colmando l'assoluta distanza dell'Esecutivo e delle forze politiche che lo sostengono dalle reali esigenze del Paese.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Barbato in merito al licenziamento di alcuni dipendenti del gruppo Compass impiegati in attività di ristorazione presso la Camera, evidenzia come tale dolorosa vicenda rappresenti una delle conseguenze della riduzione degli stanziamenti in favore della Camera stessa, che si è tradotta anche nella compressione dei costi per la ristorazione.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, passando, dapprima, all'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 5407, recante divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo, e, quindi, alla discussione delle risoluzioni.

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 5407 Mogherini Rebesani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, facendo seguito a quanto emerso nel corso della riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, rileva come sia stata avanzata l'ipotesi di richiedere il trasferimento dell'esame alla sede legislativa. In tale prospettiva propone di considerare concluso l'esame preliminare sul provvedimento e di non fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il testo della proposta di legge sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei pareri, che costituisce condizione necessaria per richiedere il trasferimento alla sede legislativa; ribadisce inoltre la richiesta ai gruppi di valutare se esprimere o meno l'assenso a tale richiesta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 7 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00924 Fluvi: Uniformazione del termine della scadenza delle concessioni demaniali marittime.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 31 ottobre scorso.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, ribadendo le considerazioni già espresse nel corso della precedente seduta di discussione della risoluzione, ricorda che l'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 ha già conferito una delega al Governo per la revisione della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, e che il relativo schema di decreto legislativo sarà esaminato nella prossima seduta del Consiglio dei Ministri.

In tale contesto ritiene opportuno riformulare l'atto di indirizzo, nel senso di

impegnare il Governo a dare rapida attuazione alla predetta delega, tenendo conto dell'esigenza di uniformare la scadenza di tutte le concessioni demaniali, disponendo la proroga delle concessioni diverse da quelle turistico-ricreative.

Alberto FLUVI (PD) dichiara la propria disponibilità a riformulare la risoluzione nel senso indicato dal Sottosegretario, purché il Governo si impegni ad attuare l'indicazione recata dalla risoluzione nel decreto legislativo che si accinge ad approvare.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, in riferimento alla considerazione svolta dal deputato Fluvi, rileva come l'attuazione dell'atto di indirizzo dovrà comunque tenere conto dei rilievi e delle valutazioni che fossero espresse in merito al citato riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali da parte della Commissione europea.

Alberto FLUVI (PD), accogliendo il suggerimento del Sottosegretario, riformula la propria risoluzione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata dal presentatore, che assume il n. 8-00210.

7-01006 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

7-01025 Messina: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che alla discussione, già avviata, della risoluzione n. 7-01006 Bernardo è

stata congiunta la discussione della risoluzione n. 7-01025 Messina, vertente sulla medesima materia, la quale è stata sottoscritta anche dai deputati Barbato e Di Giuseppe.

Enrico COSTA (PdL), alla luce dei rilievi espressi dal Sottosegretario nel corso della precedente seduta di discussione, riformula la risoluzione n. 7-01006, di cui è cofirmatario (*vedi allegato 5*).

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, con riferimento alla riformulazione della risoluzione n. 7-01006, ritiene che il Governo possa essere impegnato a valutare l'opportunità, e non la necessità, di assumere iniziative per la proroga dei termini di accatastamento dei fabbricati rurali e di aggiornamento catastale delle unità immobiliari cui è stata attribuita la rendita presunta.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rileva come le considerazioni testé espresse dal Sottosegretario indichino con chiarezza come il Governo non intenda, in realtà, disporre alcuna proroga di tali termini, e come, pertanto, alla luce di tale orientamento, gli atti di indirizzo in discussione risultino del tutto inutili.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno coniugare il contenuto delle due risoluzioni in discussione, in particolare prevedendo che, anche qualora non si intendesse disporre una proroga dei citati termini, si stabilisca, quanto meno, un termine più ampio entro il quale non saranno applicate le sanzioni contemplate dall'ordinamento per il ritardo nell'effettuazione degli adempimenti in materia di accatastamento e di aggiornamento catastale.

Antonio PEPE (PdL) rileva come la contrarietà espressa dal Governo rispetto al testo originario delle risoluzioni sia motivata, da un lato, dall'eventuale disparità di trattamento che la proroga potrebbe produrre rispetto ai soggetti che effettuano nei termini gli adempimenti

richiesti, e, dall'altro, dal minor gettito IMU che deriverebbe dalla proroga dei termini di accatastamento dei fabbricati rurali. A tale ultimo proposito, rileva, tuttavia, come il comma 14-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, dovrebbe escludere il prodursi di tali minori entrate, in quanto prevede che, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale dei fabbricati rurali, l'imposta municipale propria è comunque corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

Sottolinea, inoltre, come i ritardi nell'effettuazione dei predetti adempimenti non siano, nella massima parte dei casi, ascrivibili alla responsabilità dei contribuenti, ma a difficoltà oggettive estranee a questi ultimi.

Concorda, quindi, con l'opportunità di disporre la proroga dei citati termini e dichiara di sottoscrivere la risoluzione n. 7-01006 Bernardo.

Ignazio MESSINA (IdV) osserva come l'interesse dei presentatori degli atti di indirizzo in discussione sia, al di là della formulazione testuale dell'impegno, quello di accertare se il Governo intenda effettivamente intervenire per soddisfare le esigenze negli stessi rappresentate.

In tale ottica, una delle possibili modalità di intervento potrebbe essere, come suggerito dal Presidente, quella di fissare un termine, entro il quale gli adempimenti potrebbero essere effettuati senza applicazione di sanzioni.

Giudica preoccupante, invece, l'ipotesi che il Governo intenda ottenere maggiori incassi mediante l'applicazione delle sanzioni, evidenziando, inoltre, come i ritardi nella presentazione degli atti di aggiornamento catastale non comporterebbe alcuna riduzione delle entrate ordinarie, né alcun danno erariale, poiché la normativa vigente già prevede che, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'IMU sarà corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità

similari già iscritte in catasto, mentre il conguaglio sarà determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Maurizio BERNARDO (PdL) condivide le considerazioni svolte dai deputati Antonio Pepe e Messina e, pur comprendendo il disagio manifestato dal Sottosegretario rispetto a impegni formulati in maniera abbastanza stringente, ritiene che il Governo debba assicurare la Commissione in merito alla soddisfazione delle esigenze rappresentate dagli atti di indirizzo in discussione, la cui serietà, del resto, i deputati hanno modo di riscontrare nei territori di provenienza, attraverso il contatto con i cittadini.

Tea ALBINI (PD) condivide, come suggerito dal Presidente, di assumere il mese di maggio 2013 come termine entro il quale consentire la presentazione delle dichiarazioni e degli atti di aggiornamento senza applicazione di sanzioni.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI sottolinea come la comunicazione, ai soggetti interessati, dell'obbligo di presentare gli atti di aggiornamento catastale per gli immobili cosiddetti « fantasma », sia stata effettuata il 3 maggio scorso, e come tale vicenda normativa, che si trascina ormai da decenni, sia stata oggetto di una lunga serie di aggiustamenti legislativi ed amministrativi, volti a consentire l'accatastamento delle unità immobiliari, i cui effetti hanno, evidentemente, riflessi anche sulla finanza degli enti locali, nella misura in cui determinerà un maggior gettito, per quanto riguarda la sola ultima rata dell'IMU 2012, quantificato in 600 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece l'accatastamento degli immobili agricoli, ricorda che tale previsione è stata, a sua volta, oggetto di una lunga polemica, nel corso della quale si era giunto ad affermare che l'obbligo di accatastamento avrebbe comportato effetti esiziali per l'intero com-

parto agricolo, determinando un maggior gettito pari addirittura a 2 miliardi di euro. Alla luce delle stime corrette emerse successivamente, si è, in realtà, potuto accertare che il maggiore onere per il predetto accatastamento sarà pari, in termini di entrate IMU, a circa 130 milioni di euro complessivi.

In tale contesto, evidenzia, quindi, come il Governo non intenda procedere ad ulteriori proroghe dei citati termini, pur comprendendo le numerose pressioni in tal senso esercitate sul Parlamento, sottolineando come ogni ulteriore disposizione di proroga comporterebbe un minor gettito tributario, relativo ad entrambe tipologie di immobili, anche qualora si stabilisse la sola disapplicazione temporanea delle sanzioni previste in caso di ritardo negli adempimenti.

Ignazio MESSINA (IdV), nell'apprezzare la chiarezza del Sottosegretario, ma non il contenuto delle considerazioni da lui svolte, sottolinea l'inutilità di qualsiasi tentativo di riformulazione degli impegni contemplati dagli atti di indirizzo in discussione, atteso che l'interesse dei presentatori degli stessi non è quello di compiere una attività di mera facciata, che si sostanzierebbe in una beffa per i cittadini interessati, ma quello di soddisfare le legittime esigenze di questi ultimi, che appaiono senz'altro giustificate.

Evidenzia quindi, in qualità di imprenditore agricolo e di responsabile per l'agricoltura del gruppo dell'Italia dei Valori, come sia pericoloso per il mondo agricolo l'atteggiamento del Governo, il quale, sulla base della rappresentazione, purtroppo falsa, del mondo agricolo come settore economico florido, nel quale aumenterebbe anche l'occupazione, ha previsto nel disegno di legge di stabilità, tra l'altro, l'abolizione dei regimi fiscali agevolativi per le imprese agricole e la rivalutazione dei redditi agrari, con un aumento del 5 per cento per i coltivatori diretti e del 15 per cento per gli altri imprenditori agricoli. Rileva, in proposito, come tali misure

possano decretare la definitiva condanna a morte di un settore vitale per l'economia del Paese.

In considerazione del fatto che gli adempimenti relativi alle costruzioni rurali non sono stati posti in essere anche per difficoltà di ordine burocratico e tecnico, ritiene necessario prestare la dovuta attenzione a esigenze di cui sarebbe grave non tenere conto, dal momento che il comparto agricolo si trova già a fronteggiare notevoli difficoltà.

Invita, pertanto, il Sottosegretario a verificare, con le strutture dell'Amministrazione finanziaria e con il Ministero competente, la possibilità di dare un segnale di speranza a un settore che non ha un ruolo marginale nell'economia del Paese e che non si trova, peraltro, nella condizione di benessere erroneamente immaginata dal Governo.

Ritiene, infatti, che non abbia senso individuare una formulazione della risoluzione che escluda già in partenza l'assunzione di responsabilità, da parte dell'Esecutivo, per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti concreti.

Sottolinea, infine, a testimonianza della fondatezza delle sue considerazioni, come molti imprenditori agricoli stiano demolendo costruzioni adibite a magazzini o ad annessi agricoli strumentali, anche non fatiscenti, magari realizzate pochi anni fa, pur di non procedere all'accatastamento di tali immobili, poiché, nell'attuale situazione di difficoltà economica, non riuscirebbero a fare fronte al pagamento della relativa IMU.

Maurizio BERNARDO (Pdl), nel riconoscere l'onestà intellettuale del Sottosegretario Ceriani, osserva, anche al fine di chiarire il senso del suo precedente intervento, come l'insistenza dei presentatori degli atti di indirizzo in discussione, i quali chiedono al Governo di assumere impegni più concreto rispetto a quelli che il Sottosegretario si è dichiarato disponibile ad accettare, derivi anche dal fatto che, quando si recano nei territori di provenienza, indipendentemente dall'area geografica, i singoli deputati hanno l'oc-

casione di rilevare direttamente, attraverso il contatto con i cittadini, come le difficoltà che questi sono costretti ad affrontare quotidianamente siano tanto serie da far dubitare che i provvedimenti approvati dal Parlamento alla fine dello scorso anno, anche con il contributo della propria parte politica, stiano effettivamente salvando l'Italia.

Evidenzia, inoltre, come siano rimasti silenti, nella discussione odierna, alcuni gruppi, che pure sostengono il Governo in carica, i quali avevano lamentato, in passato, una forma di insofferenza del precedente Esecutivo nei confronti di atti parlamentari analoghi a quelli in discussione, e avevano sollecitato, al riguardo, l'adozione di iniziative comuni e unità di intenti.

Invita, quindi, a valutare in quale modo debba proseguire la discussione delle risoluzioni, nel rispetto delle posizioni espresse nel dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, considera opportuno che il Governo compia sui temi in discussione un'ulteriore riflessione, sottolineando come, qualora il Governo chiedesse la rimessione in Assemblea delle risoluzioni in questione, esse sarebbero molto probabilmente approvate a larga maggioranza.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI ritiene che le risoluzioni comportanti effetti sotto il profilo della finanza pubblica dovrebbero essere sottoposte al parere della Commissione Bilancio.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alla riflessione da ultimo espressa dal Sottosegretario, ricorda che le norme regolamentari non prevedono un meccanismo consultivo sugli atti di indirizzo, rilevando, peraltro, come il parere della Commissione Bilancio debba invece essere espresso sui provvedimenti normativi attuativi dei predetti atti.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, prendendo spunto da alcune sollecitazioni

emerse nel corso del dibattito, evidenzia come il Governo abbia avuto fin dall'inizio piena consapevolezza della durezza delle misure contenute nel decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto decreto-legge « Salva Italia », e degli inevitabili effetti recessivi che esse avrebbero avuto sull'economia nazionale. Esprime, tuttavia, la ferma convinzione che tale manovra finanziaria, più ancora di altre manovre passate alla storia, quali quella del 1992 e del 1997, fosse assolutamente necessaria per salvaguardare non solo la tenuta dei conti pubblici italiani, ma la stessa sopravvivenza dell'euro. A tale proposito ritiene, ferma restando, naturalmente, la legittima diversità di opinioni rispetto all'adesione alla moneta unica europea, che ogni scelta che avesse comportato la fuoriuscita dell'Italia dall'area euro, sarebbe stata disastrosa per il Paese.

In tale contesto, sottolinea come gli interventi di correzione realizzati con il decreto-legge n. 201 abbiano costituito il presupposto indispensabile per favorire una maggiore armonizzazione delle politiche fiscali e di bilancio a livello europeo, la quale, a sua volta, rappresenta un passo necessario per dedicare risorse al sostegno della crescita in un'ottica europea. Ricorda, del resto, che il consenso rispetto alla necessità di assicurare la permanenza dell'Italia nell'ambito dell'Euro abbia una connotazione bipartisan, confermata dal fatto che l'adesione agli obblighi europei in materia di rapporto deficit/PIL ed ai contenuti del Fiscal compact risale ormai a due anni fa.

Gianfranco CONTE, *presidente*, reputa che l'orientamento complessivo delle politiche di bilancio debba essere valutato a livello globale, tenendo conto, ad esempio, del fatto che gli USA registrano ormai un deficit annuale di bilancio pari a circa un trilione di dollari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-08385 Fluvi: Attuazione delle norme di contrasto all'evasione fiscale contenute nel decreto-legge n. 201 del 2011.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante chiede al Governo quale sia lo stato di attuazione di talune norme di contrasto all'evasione fiscale contenute nel decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto decreto « Salva-Italia »).

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 10, commi da 9 a 13, del decreto legge n. 201 del 2011 è stato istituito uno specifico « regime premiale » per gli operatori economici che risultano congrui e coerenti alle risultanze degli studi di settore. In particolare, il comma 12 ha previsto la possibilità di differenziare i termini di accesso a tale regime premiale.

Al riguardo, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2012 è stata data attuazione al regime premiale citato.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate riferisce che è attualmente impegnata, con il supporto della SO.SE., nella elaborazione di ulteriori indicatori di coerenza al fine di ampliare la platea degli studi di settore per i quali si possa applicare, per il periodo di imposta 2012, il citato regime premiale. Tali nuovi indicatori saranno oggetto di analisi e del prescritto parere da parte della Commissione degli Esperti prima dell'approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In relazione all'attuazione della cosiddetta fatturazione elettronica, si fa presente che in data 12 ottobre 2012, il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole, con mere modifiche di carattere

formale, sullo schema di regolamento che definisce le regole tecniche in materia di fatturazione elettronica.

Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione stanno apportando le modifiche necessarie per tener conto del predetto parere.

In merito all'attuazione della disposizione volta all'emersione della base imponibile attraverso il monitoraggio delle movimentazioni dei rapporti di natura finanziaria, l'Agenzia delle entrate precisa che nel rispetto del dettato normativo, ha predisposto una bozza di provvedimento con il quale vengono fissate le modalità di comunicazione delle movimentazioni che hanno interessato i rapporti già trasmessi all'Anagrafe Tributaria, compresi i dati relativi ai saldi e i movimenti finanziari aggregati del periodo, con l'evidenza, per ogni tipologia di rapporto, del totale dare e avere.

In detto schema di provvedimento sono state definite adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione. A tal fine, anche a seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia delle entrate ha creato una nuova infrastruttura informatica, denominata « Sid » (Sistema di interscambio dati), che – nell'evoluzione strategica del sistema informativo consentirà lo scambio completamente automatizzato dei flussi dati tra sistemi.

In particolare, mediante la citata procedura informatica, i dati verranno estratti in modo automatico, cifrati, elaborati e scambiati tra istituti finanziari e Anagrafe

Tributaria, tramite canali predefiniti quali la Posta Elettronica Certificata, per i file di dimensioni fino a 20 Megabyte, e il canale FTP (*File transfer Protocol*) per i file di dimensioni superiori.

Il provvedimento attuativo della disposizione sarà quindi emanato non appena esteso e testato il sistema informativo Sid per il quale si prevede l'operatività entro la fine del corrente anno.

Le informazioni, che perverranno in una specifica sezione isolata dell'Anagrafe tributaria, con riferimento all'anno 2011 e successivi, saranno caricate negli archivi e ivi mantenute per i soli tempi necessari al loro utilizzo ai fini previsti dalle norme, e utilizzate esclusivamente a livello centrale

per la sola finalità di individuare posizioni a più alto rischio di evasione da segnalare alle strutture operative per i necessari controlli.

In merito alla semplificazione delle richieste agli intermediari finanziari dei dati di natura finanziaria da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, l'Agenzia delle entrate riferisce come dalla disposizione di cui all'articolo 11-*bis* del citato decreto legge 201 del 2011 discenda solo l'obbligo di fornire informazioni e soluzioni per l'adozione della procedura informatica attualmente utilizzata per le indagini finanziarie di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

ALLEGATO 2

5-08386 Della Vedova e Di Biagio: Iniziative per tutelare i risparmiatori danneggiati dal fallimento della società Deiulemar compagnia di navigazione Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli Onorevoli Della Vedova e Di Biagio chiedono chiarimenti in ordine alla vicenda che ha interessato la società Deiulemar S.p.A.

Al riguardo, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato quanto segue.

In data 18 aprile 2012, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato con sentenza il fallimento della citata Società, pronunciandosi, tra l'altro, anche nel senso dell'inammissibilità di una eventuale proposta di concordato preventivo presentata dai relativi legali.

Dalla Sentenza emerge, inoltre, che « diversi obbligazionisti hanno presentato denuncia alla locale Procura della Repubblica sin dallo scorso anno ... non avendo ottenuto il rimborso ovvero il pagamento degli interessi dei titoli ». In merito a tali denunce, la Consob ha comunicato di non aver ricevuto alcun tipo di segnalazione, né da parte dei soggetti interessati, né da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.

La Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A. è stata costituita nel 1969 da soci fondatori (Della Gatta Giovanni, Iuliano Michele e Lembo Giuseppe) e l'intero capitale sociale è detenuto dal socio unico Deiulemar Holding S.p.A. (interamente controllata da Lemain S.A. – società di diritto lussemburghese), a sua volta indirettamente riconducibile a tre trust i cui disponenti risultano esse taluni soggetti appartenenti alle famiglie dei tre fondatori della Società.

Le obbligazioni emesse dalla Deiulemar non sono negoziate sui mercati regolamen-

tati; dall'esercizio sociale 2004 la Società è emittente obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

La Consob ha precisato che la società in questione, quale emittente obbligazioni diffuse, è tenuta al rispetto delle relative disposizioni legislative e regolamentari; in particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 114 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (« Tuf ») e 109 del Regolamento n. 11971 del 1999 (« Regolamento Emittenti »), gli emittenti in questione sono tenuti ad una generale informativa nei confronti del pubblico in merito a determinati eventi e circostanze rilevanti. Inoltre, gli emittenti medesimi sono tenuti, ai sensi dell'articolo 110 del Regolamento Emittenti, a trasmettere alla Consob, solo su richiesta, il bilancio di esercizio approvato, il bilancio consolidato, se redatto, nonché le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione.

La società ha utilizzato, quale strumento di finanziamento della propria attività, oltre ai finanziamenti bancari, l'emissione di prestiti obbligazionari a partire dal 1984.

Con riguardo alla diffusione di titoli « irregolari », in data 23 gennaio 2012, Deiulemar Holding S.p.A., socio unico dell'emittente, ha presentato un « esposto all'autorità giudiziaria in merito all'emersa circolazione di certificati irregolari di tipo obbligazionario al portatore intestati alla Deiulemar Compagnia di Navigazione » e che a seguito della denuncia della Deiulemar Holding e dei successivi accertamenti avviati da quest'ultima sulla controllata, è stata attivata una procedura di

verifica dei titoli irregolari in circolazione, i cui esiti sono stati resi noti in un comunicato stampa diffuso dalla Società in data 27 marzo 2012. Sulla base di quanto dichiarato dalla Società in detto comunicato, l'importo complessivo delle obbligazioni irregolari in circolazione sarebbe pari a circa 684 milioni di euro, mentre i portatori delle stesse risulterebbero essere circa 10.500.

Il 18 aprile 2012, l'assemblea degli azionisti di Deiuemar ha deliberato:

la costituzione in bilancio di un apposito fondo rischi riferito alle pretese dei portatori delle obbligazioni irregolari;

l'approvazione della situazione economico-patrimoniale della Società al 29 febbraio 2012, dalla quale emergeva un patrimonio netto negativo pari a circa 846 milioni di euro, comprensivo della voce relativa al predetto fondo rischi;

l'autorizzazione all'organo amministrativo a proporre un concordato preventivo;

l'attribuzione all'organo amministrativo medesimo della delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile per deliberare uno o più aumenti di capitale.

Con riferimento ai poteri di vigilanza assegnati alla Consob dal Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria in ordine alla correttezza dell'informativa finanziaria degli emittenti titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante, quali la Deiuemar, la Consob ha precisato che detti poteri hanno una portata notevolmente ridotta rispetto a quelli esercitabili nei confronti degli emittenti quotati nei mercati regolamentati.

In particolare, le citate disposizioni attribuiscono alla Consob il potere di impugnare la delibera di approvazione dei bilanci (articolo 157, comma 2, del Tuf) ovvero di richiedere la pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato in caso di non conformità delle relazioni finanziarie alle norme che ne disciplinano la redazione (articolo 154-ter,

comma 7, del Tuf), non trovano applicazione agli emittenti strumenti finanziari diffusi.

Questi ultimi, peraltro, non rientrano tra i soggetti vigilati cui si applicano le disposizioni sul controllo dell'informativa finanziaria « su base campionaria », previsto dall'articolo 118-bis del Tuf per i soli emittenti quotati.

Con specifico riferimento all'attività di vigilanza svolta su Deiuemar, la Consob ha comunicato che nel caso di specie non era riscontrabile alcun elemento tale da segnalare il rischio di una possibile alterazione delle informazioni rese al mercato dalla Società né, tanto meno, del fenomeno relativo alla circolazione delle così dette obbligazioni « irregolari » di cui si è detto.

Infatti, le relazioni emesse dalla società di revisione nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 (anno in cui Deiuemar è stata inclusa nell'elenco degli emittenti diffusi) ed il 31 dicembre 2010 (data dell'ultimo bilancio approvato) contenevano tutte un giudizio positivo sulla correttezza dei bilanci della Società e non riportavano alcun rilievo o richiamo di informativa tale da generare incertezze sulla conformità di detti documenti alle regole di redazione degli stessi. Tale circostanza sembrerebbe trovare riscontro negli esiti delle verifiche recentemente svolte dalla controllante Deiuemar Holding e confermate dalla stessa società di revisione, secondo le quali la Società risulterebbe del tutto estranea alle operazioni di emissione e rimborso delle così dette obbligazioni « irregolari ».

Anche le relazioni emesse dal Collegio Sindacale nello stesso periodo contengono un parere favorevole all'approvazione dei bilanci e non evidenziano alcun profilo di criticità concernente la gestione della Società.

Pertanto, dalle informazioni in suo possesso la Consob non poteva rilevare alcuna anomalia concernente l'informativa finanziaria di Deiuemar, tanto meno con riguardo all'esistenza di passività non iscritte nei bilanci, tali da richiedere lo svolgimento di approfondimenti istruttori.

Successivamente, in ragione del comunicato stampa diffuso il 23 gennaio 2012 da Deiuemar Holding, relativo alla presentazione di un esposto all'Autorità Giudiziaria, a seguito dell'emersa circolazione di certificati obbligazionari « irregolari », la Consob ha convocato, il successivo 24 gennaio, ai sensi dell'articolo 115 del Tuf, il legale rappresentante di Deiuemar Holding S.p.A. al fine di ottenere informazioni utili sulla vicenda.

Il successivo 27 gennaio 2012 si è svolta, presso gli uffici di Roma della Consob, l'audizione dell'amministratore unico di Deiuemar Holding e il 2 febbraio 2012, la Consob ha trasmesso alla stessa Deiuemar Holding e alla controllata Deiuemar due richieste di comunicazione ai sensi dell'articolo 115 del Tuf.

Dalla documentazione trasmessa dalle citate società è emerso, tra l'altro, che le obbligazioni « irregolari » presentano le seguenti caratteristiche formali:

recano l'intestazione della Deiuemar Compagnia di Navigazione S.p.A.;

recano una scadenza al 2018, analoga a quella dei certificati emessi nell'ambito delle regolari procedure societarie e date di emissione dal 2002 al 2012;

fanno riferimento a diverse delibere di emissione, corrispondenti a quelle relative ai prestiti regolarmente emessi da Deiuemar;

indicano diverse misure di interessi;

recano l'indicazione dell'ammontare sottoscritto compilato a mano;

recano la firma a timbro dell'amministratore unico.

Nel periodo febbraio-maggio 2012 sono state acquisite informazioni per le vie brevi dalla società di revisione KPMG S.p.A. la quale ha svolto le specifiche verifiche richieste dal principio di revisione n. 240 relativo a « la responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio ».

Il successivo 5 aprile 2012, la Consob, al fine, tra l'altro, di definire compiutamente gli aspetti di rilevanza della vicenda, con particolare riferimento all'eventuale applicabilità della disciplina in materia di « offerta al pubblico di prodotti finanziari » di cui agli articoli 93-bis e seguenti del Tuf, ha trasmesso una richiesta di collaborazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 262 del 2005, alla Guardia di Finanza, alla quale l'Autorità Giudiziaria di Torre Annunziata avrebbe delegato le indagini relative all'inchiesta avviata su Deiuemar e i suoi esponenti.

Dall'esame della documentazione gli inquirenti ad esito delle indagini in corso, risulta che la circolazione dei certificati falsamente qualificati « obbligazioni Deiuemar » sia ascrivibile all'esclusiva operatività dell'ex amministratore unico della Società, ovvero il signor Michele Iuliano.

Apparentemente, le obbligazioni « irregolari » hanno le medesime caratteristiche di quelle « regolari »; tuttavia le stesse: non solo sono del tutto prive dei requisiti formali e sostanziali tali da poter essere correttamente definite come « obbligazioni »; ma risultano, altresì, del tutto estranee alla sfera di riferibilità della Società.

La nullità dei documenti in esame deriva innanzitutto dalla mancanza di una valida manifestazione di volontà da parte del soggetto emittente, assunta come elemento costitutivo di un reale procedimento di relativa emissione. Le esistenti deliberazioni della Deiuemar aventi ad oggetto l'emissione dei regolari prestiti obbligazionari, seppure richiamate nei documenti consegnati ai risparmiatori, non hanno alcun reale legame con questi ultimi ma sono citate al solo fine di dare parvenza di legittimità agli stessi.

In particolare, il comma secondo, dell'articolo 2410 del codice civile prevede che « in ogni caso la delibera di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 ».

Infatti, la delibera, quand'anche assunta (e nel caso in esame non risulta realmente assunta alcuna corrispondente

delibera) non potrebbe essere eseguita se non dopo la iscrizione nel registro delle imprese e che i titoli eventualmente messi in circolazione sono « nulli ». Anche la dottrina è concorde nel ritenere che la mancanza di deliberazione di emissione, ovvero l'omissione di qualsiasi altro requisito formale previsto dall'articolo 2410 del codice civile, comporta al pari di una radicale falsificazione, la nullità dei titoli stessi.

Tale nullità trova, infine, un ulteriore elemento di supporto nella documentata violazione del limite quantitativo alla emissione di obbligazioni previsto per le S.p.A. dall'articolo 2412 del codice civile.

Le sopraesposte evidenze rendono i titoli in esame viziati da « nullità assoluta » e, per l'effetto, non qualificabili alla stregua di « obbligazioni », neppure « irregolari ». Gli stessi sembrano, piuttosto, da ritenersi del tutto « inesistenti » come titoli obbligazionari, data l'assenza degli elementi minimi costituiti di questi ultimi.

Peraltro, il responsabile della vicenda (Sig. Iuliano) avrebbe personalmente dichiarato che la situazione debitoria derivante dall'emissione dei citati titoli « era riferibile esclusivamente alla sua persona ».

Tale circostanza risulta comprovata dal fatto che, sempre secondo quanto sinora emerso anche in seguito alle verifiche svolte dalla Deiuemar, « I sottoscrittori delle cosiddette obbligazioni irregolari versavano gli importi relativi alle sottoscrizioni per contanti o per assegno intestato all'Amministratore Unico o ancora, mediante bonifico bancario su conti intestati al medesimo ».

I debiti in questione, infatti, « erano contratti direttamente dall'Amministratore Unico, che gestiva rimborsi ed interessi, senza contabilizzarli nel bilancio della Società e all'insaputa del Collegio Sindacale ».

Tale dato risulta confermato dalle indagini da ultimo svolte dalla società di revisione KPMG, la quale, nell'ambito della citata nota del 16 aprile 2012, ha rappresentato che « alla data attuale (...) non sono emersi elementi che portino a

ritenere che la gestione delle obbligazioni irregolari sia transitata nella contabilità della Società e nei conti bancari ad essa intestati ».

Infine, per quanto riguarda il fondo finalizzato a indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, di cui è cenno nell'interrogazione, occorre innanzi tutto distinguere i diversi sistemi di indennizzo dei risparmiatori.

Con riferimento alla normativa europea, la Direttiva 97/9/CE prevede l'obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema di indennizzo degli investitori per garantire un livello minimo di protezione armonizzato, quanto meno per i piccoli investitori, nei casi in cui le imprese di investimento non siano in grado di onorare gli impegni assunti con i clienti.

Tale Direttiva trova attuazione in Italia tramite il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito con l'articolo 62 del decreto legislativo 415 del 1996. Il Fondo è intervenuto varie volte nel corso degli anni per indennizzare i risparmiatori nel caso di insolvenza di alcuni intermediari finanziari (in particolare alcuni agenti di cambio).

Nel caso della Deiuemar, il sistema di indennizzo del Fondo nazionale di garanzia non opera in quanto il danno subito dai risparmiatori non è ascrivibile all'insolvenza di un intermediario finanziario, bensì sembrerebbe imputabile alla società emittente, le cui obbligazioni sono state acquistate direttamente dai risparmiatori senza alcuna intermediazione finanziaria.

Per quanto riguarda, invece, il fondo per « indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito », istituito dall'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (cosiddetto legge finanziaria 2006) si precisa che si tratta di un sistema di tutela previsto solo dall'ordinamento italiano e non dalla normativa comunitaria.

Il Fondo è alimentato dall'importo degli assegni circolari non riscossi entro il ter-

mine di prescrizione del relativo diritto; dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario; dagli importi dovuti dai beneficiari dei contratti previsti dal codice delle assicurazioni private e quelli dovuti ai beneficiari dei contratti previsti dal codice delle assicurazioni private e quelli dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali, non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto.

La definizione dei presupposti, delle procedure e dei criteri per il riconoscimento degli indennizzi dei risparmiatori, vittime di frodi finanziarie, è subordinata al previo accertamento delle risorse del Fondo conti dormienti, il cui ammontare è soggetto alla decurtazione degli importi da rimborsare ai titolari dei conti dormienti che ne abbiano fatto richiesta. Le procedure di rimborso sono attualmente in corso e non è possibile al momento prevederne l'esito.

ALLEGATO 3

5-08387 Bernardo e Bergamini: Applicazione dell'imposta di registro al tre per cento per gli immobili di prima abitazione acquistati da lavoratori a tempo determinato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono da parte dell'Agenzia delle entrate una diversa interpretazione della nota 2-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in merito alle agevolazioni sull'imposta di registro per l'acquisto della prima casa.

Tale norma stabilisce che è possibile fruire delle agevolazioni « prima casa » a condizione, tra l'altro, che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha, o stabilisca entro un anno dall'acquisto, la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività.

A parere degli Onorevoli interroganti, l'interpretazione di tale disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo cui per poter accedere al beneficio il lavoratore deve avere un contratto a tempo indeterminato determinerebbe una evidente disparità di trattamento rispetto ai lavoratori con contratto a tempo determinato.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente che il regime agevolato previsto in materia di « prima casa » è disciplinato dalla nota II-bis) dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUIR.

Con riferimento alla riportata disposizione, l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di fornire chiarimenti, tra l'altro, con la circolare 2 marzo 1994, n. 1.

Con tale documento di prassi, è stato chiarito che « per quanto attiene all'acqui-

sto effettuato nel comune ove l'acquirente svolge la propria attività, si precisa che il legislatore con detto termine ha inteso ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione, come ad esempio le attività di studio, di volontariato e sportiva ».

Tale interpretazione è stata successivamente confermata con la circolare 1° marzo 2001, n. 19 con la quale è stato precisato che « ... l'acquirente può fruire delle agevolazioni anche se non residente nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato, purché svolga in quell'ambito territoriale la propria attività, ancorché non remunerata; a tale proposito si ribadisce quanto detto nella già richiamata circolare n. l/E del 2 marzo 1994 ».

L'ampiezza del termine « attività » utilizzato dal legislatore consente, dunque, di ricomprendervi, qualsiasi tipologia di attività, ancorché non produttiva di reddito. Tra di esse, pertanto, possono annoverarsi anche attività che non sono caratterizzate, per loro stessa natura, dall'esistenza di un rapporto stabile, quale ad esempio la prestazione di attività di volontariato, di attività di studio o di attività sportiva.

Sulla base delle interpretazioni già rese, l'Agenzia precisa dunque che, anche in presenza di una attività di lavoro subordinato a tempo determinato, l'acquirente può beneficiare, per l'acquisto dell'immobile situato nel comune in cui svolge detta attività, delle agevolazioni « prima casa » sempreché sussistano anche le ulteriori condizioni previste dalla richiamata Nota II-bis), all'articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al TUIR.

ALLEGATO 4

Risoluzione n. 7-00924 Fluvi: Uniformazione del termine della scadenza delle concessioni demaniali marittime.**NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

le concessioni demaniali marittime rappresentano, per numero, imprese e livelli occupazionali interessati, fatturato e incidenza sul sistema economico di molti territori (quasi la totalità dei comuni costieri italiani), una delle più importanti tipologie di concessione di beni demaniali dello Stato rilasciate ai privati;

l'articolo 11 della legge Comunitaria 2011 (legge n. 217 del 2011) adeguandosi alle direttive europee (in particolare alla direttiva Servizi 2006/123/CE, cosiddetta direttiva « Bolkestein »), relativamente alle concessioni demaniali marittime, ha abrogato definitivamente il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, il quale fissava la durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi in 6 anni rinnovabili automaticamente alla scadenza;

questo provvedimento ha permesso di chiudere la procedura d'infrazione dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano (procedura di infrazione n. 2008/4908);

i commi da 2 a 5 del medesimo articolo 11 delegano il Governo ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 217, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i principi e criteri dell'Unione europea;

le imprese che operano sul demanio marittimo si trovano, quindi, a dover affrontare, oltre alle problematiche di carattere economico dovute alla crisi internazionale e dei mercati, una grave incertezza normativa che riguarda la loro operatività e la loro stessa sopravvivenza;

la mancanza di una normativa certa e stabile rende infatti impossibile ogni efficace programmazione economica e finanziaria, mettendo a repentaglio i piani di sviluppo, nonché la continuità dei livelli occupazionali;

per quanto riguarda la tipologia delle concessioni turistico ricreative, la legge n. 25 del 2010 ha posticipato la validità delle concessioni in essere fino al 2015, mentre per le altre concessioni (ad uso diverso da quello turistico – ricreativo come ad esempio i cantieri navali, le officine meccaniche o i punti d'ormeggio) l'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 216 del 2011, ha prorogato al 31 dicembre 2012 tutte le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale in essere al 31 gennaio 2011;

appare evidente e non giustificabile la disparità di trattamento introdotta, a livello normativo, tra le diverse tipologie di concessioni, laddove tutte le concessioni, proprio per i motivi sovraesposti, hanno bisogno di un rinnovo temporale adeguato per programmare investimenti, attività e garantire l'occupazione; al tempo stesso, le imprese di carattere non turistico-ricreativo sono comunque integrate nel tessuto economico sociale e produttivo del territorio e risultano complementari e di sup-

porto, per i servizi e le prestazioni, alle stesse aziende di carattere turistico – ricreativo;

va inoltre aggiunto che la limitazione temporale del rinnovo al 2012 incide profondamente sull'equilibrio e sulla stessa sopravvivenza di gran parte delle imprese diverse da quelle turistico balneari, la cui attività si concentra durante tutto l'arco dell'anno, con commesse pluriennali e garanzia delle assistenze nei periodi estivi (si tratta, ad esempio, dei cantieri o delle officine, che spesso sono impegnati per diversi anni nella realizzazione di quanto loro commissionato dalla clientela);

per queste attività la breve proroga concessa ha di fatto bloccato tutti gli investimenti ed aumentato a dismisura il rischio di impresa vista la totale mancanza di prospettiva mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro. Con l'attuale situazione verrebbe poi del tutto svilita l'imprenditoria a carattere familiare, operante sulle aree portuali, che ha di fatto garantito servizi pubblici e occupazione e per le comunità locali;

l'incertezza normativa ha inevitabilmente creato notevole confusione sul

territorio, dove si sono registrati casi di difforme interpretazione da parte delle amministrazioni locali: si è verificata infatti, in molte zone, una situazione di assoluta disparità di trattamento, per cui, nel raggio di pochi chilometri, comuni confinanti hanno interpretato e di conseguenza gestito in modo diverso situazioni del tutto identiche, attribuendo o meno, in maniera del tutto discrezionale, maggiore o minore stabilità della filiera nautica,

impegna il Governo

a dare rapida attuazione alla delega legislativa di cui all'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 circa il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, tenendo conto dell'esigenza di uniformare la scadenza di tutte le concessioni demaniali, disponendo, nello specifico, un allungamento della proroga per le concessioni diverse da quelle turistico ricreative fino alla data del 31 dicembre 2015, nonché ad adottare, ove necessario, ogni altra iniziativa normativa in materia, anche alla luce dei rilievi che dovessero pervenire al riguardo dalla Commissione europea.

(8-00210)

« Fluvi, Sani ».

ALLEGATO 5

Risoluzione n. 7-01006 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,

l'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede, ai commi 8 e 9, in materia di cosiddetti « fabbricati fantasma », che « entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in catasto individuati secondo le procedure previste dall'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale » e che « entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale »; l'Agenzia del territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, avrebbe reso disponibili ai comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il portale per i comuni;

ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge cosiddetto « Milleproroghe » del 2011 (decreto-legge n. 225 del 2010), il suddetto termine è stato spostato al 30 aprile 2011, motivando la proroga con il rilevante ammontare delle operazioni in corso, sia per quel che riguarda le iscrizioni a catasto, sia per quanto riguarda l'attribuzione della rendita catastale presunta;

con l'articolo 13, comma 14-*ter*, del decreto-legge n. 201 del 2011 si è stabilito che « I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 »; in tale ambito sono compresi:

a) i « fabbricati ex rurali », ovvero gli edifici che hanno perso i requisiti di ruralità e che occorre censire;

b) i « fabbricati rurali » ovvero i fabbricati che sono corretti in mappa, che occorre accatastare e che possono mantenere i requisiti soggettivi ed oggettivi di ruralità;

c) i « fabbricati di montagna », i cosiddetti « scau o baite », per i quali è comunque indispensabile provvedere all'accatastamento;

con il comunicato dell'Agenzia del territorio del 5 marzo 2012 sono stati resi noti i risultati dell'attività di iscrizione in catasto degli « immobili fantasma », di seguito evidenziati:

2.228.143 particelle del catasto terreni, nelle quali si è constatata la presenza di potenziali fabbricati, non presenti nelle banche dati catastali;

al 30 aprile 2011, i tecnici dell'Agenzia avevano già completato l'accertamento su 1.065.484 particelle, grazie anche all'adempimento spontaneo dei contribuenti;

nell'arco temporale compreso tra il 2 maggio 2011 e la fine del medesimo anno è stato avviato il processo di attribuzione della rendita presunta sulle rimanenti 1.162.659 unità immobiliari;

gli immobili ancora da trattare nel 2012 sono 368.664;

L'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2012 ha stabilito che entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del comunicato dell'Agenzia del territorio con cui è data notizia dell'avvenuta affissione, all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili, degli atti di attribuzione della predetta rendita (quindi entro il 3 settembre 2012), devono essere presentati gli atti di aggiornamento catastale per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010: tale adempimento è a carico dei titolari di diritti reali sugli immobili e sorge a seguito dell'affissione in ciascun comune, a cura dell'Agenzia del territorio, delle rendite catastali presunte; in tale contesto il citato comma 7 ha inoltre quadruplicato le sanzioni previste per la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale dopo l'attribuzione della rendita presunta;

con il comunicato dell'Agenzia del territorio 5 maggio 2012 (pubblicato in pari data sulla *Gazzetta Ufficiale*) è stato reso noto l'elenco dei « Comuni interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attività di pubblicazione per la notifica degli esiti »;

da ultimo, l'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, concernente la revisione della spesa pubblica, dispone che l'Agenzia del territorio sia incorporata nell'Agenzia delle entrate;

in relazione alla mole di aggiornamenti catastali ancora da effettuare, sia

per gli immobili « fantasma », sia per i fabbricati rurali, le associazioni professionali interessate segnalano le difficoltà inerenti all'effettuazione di tali adempimenti, derivanti da diversi fattori concomitanti: quanto agli immobili cosiddetti « fantasma », si tratta infatti di fabbricati per i quali è complesso anche solo ricostruire la proprietà, in quanto appartenenti a più proprietari, nessuno dei quali residente, o perché sono state omesse le dichiarazioni di successione, oppure in ragione del fatto che sono stati eseguiti atti di compravendita senza volture, ovvero ancora in quanto a livello cartografico esistono forti problemi, legati alla circostanza che la mappa catastale non risulta corrispondente allo stato dei luoghi; per quanto riguarda invece i fabbricati rurali, oltre alle criticità appena segnalate, è stata evidenziata la presenza di « code telematiche », che stanno intasando gli uffici periferici dell'Agenzia del territorio;

si prospetta pertanto la necessità di prorogare sia il termine del 30 novembre 2012 previsto dall'articolo 13, comma 14-*ter*, del decreto-legge n. 201 del 2011 per i fabbricati rurali, sia il termine del 3 settembre 2012, previsto dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2012, concernente la presentazione degli atti di aggiornamento catastale per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, al fine di evitare che ai contribuenti siano applicate sanzioni per ritardi negli adempimenti che non sono riconducibili alla responsabilità del soggetto obbligato, ma alle difficoltà sopra evidenziate,

impegna il Governo

a valutare la necessità di assumere iniziative normative volte a disporre una breve proroga, fino al mese di maggio 2013, dei termini per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale relativi alle unità immobiliari per le quali

è stata attribuita la rendita presunta, previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, e dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2012, al fine di tenere conto delle difficoltà a rispettare tali scadenze, legate ai carichi di lavoro gravanti in merito sull'Agenzia del terri-

torio, ai ritardi derivanti al riguardo dall'incorporazione della medesima Agenzia nell'Agenzia delle entrate e agli elementi di criticità segnalati dalle associazioni degli intermediari professionali che svolgono i relativi adempimenti.

(7-01006) « Bernardo, Costa, Brugger ».